

Il Coordinatore della Sicurezza e la verifica di idoneità del POS

Giovanni Scudier, Avvocato
Lucia Casella, Avvocato
Guido Cassella, Ingegnere

Dopo avere definito i confini dell'obbligo di vigilanza del CSE, la Corte di Cassazione ha iniziato ad occuparsi della verifica della idoneità del POS. Vengono quindi analizzate le più recenti sentenze sull'argomento, sottolineando il ruolo gestorio del CSE

Negli ultimi due anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ridefinito i confini dell'obbligo di vigilanza del CSE; ha superato la nozione di CSE come "garante della sicurezza nel cantiere" ed ha riconosciuto che il ruolo è piuttosto quello di "gestore dell'infrastruttura"; ha conseguentemente escluso che possa affermarsi la responsabilità penale del CSE in caso di infortunio sul lavoro quando questo sia riconducibile all'area di rischio gestita dal datore di lavoro, cioè al rischio specifico della lavorazione; affrontando il tema del rischio interferenziale, la Suprema Cor-

te ha esplicitamente e definitivamente sancito che il presupposto indispensabile per discutere il ruolo del CSE è che sussista in cantiere una pluralità di imprese e che l'infortunio sia riconducibile ad un rischio derivante dalla interferenza di lavorazioni riconducibili a ditte diverse¹.

Il rapporto tra il CSE e il POS

Nel compiere questo cammino, la Corte di Cassazione ha valorizzato un altro e diverso obbligo del CSE, quello di verificare l'idoneità del POS dell'impresa e-



secutrice; dall'art. 92 comma 1 lettera a), l'attenzione si sposta alla lettera b) dello stesso articolo.

In questa prospettiva, è stato affermato che ricade nella sfera di controllo del CSE *“la verifica della congruità delle misure antinfortunistiche previste nel POS dal datore di lavoro in relazione al piano di sicurezza e coordinamento già predisposto”*, con la ulteriore precisazione che se nella fattispecie il POS non prevedeva alcuna misura di prevenzione in relazione ai lavori da eseguire in copertura e contro il rischio di caduta, questo non significa che vengano addebitate al CSE *“responsabilità so-*

vrapposte a quelle del datore di lavoro”². In prima battuta, si potrebbe pensare che questa nuova impostazione faccia rientrare dalla finestra ciò che era stato fatto uscire (non senza fatica...) dalla porta, e quindi un addebito al CSE per rischi specifici dell'impresa; ma forse non è così.

Ci troviamo più probabilmente di fronte ad un affinamento dell'analisi giurisprudenziale, la quale si sofferma ora sul tema del rapporto tra il CSE ed il POS e sul significato dell'obbligo di verificarne l'idoneità. Era una analisi tutto sommato superflua, fintantoché si estendeva l'obbligo di vigilanza del CSE a qualsiasi violazione prevenzionale in cantiere; non era necessario occuparsi dei documenti di sicurezza, né del loro impatto sull'organizzazione del cantiere, e tantomeno sugli obblighi dell'art. 92 che a quei documenti fanno riferimento. Al contrario, il ruolo del CSE come “gestore dell'infrastruttura” include anche alcune attività di natura documentale, per l'impatto che possono avere sulla organizzazione del cantiere.

Le recenti sentenze sembrano soffermarsi su questo aspetto: riguardano fattispecie in cui la misura di prevenzione che avrebbe impedito l'infortunio non è stata applicata perché non è stata prevista dal datore di lavoro dell'impresa nel suo POS; poiché esiste una norma che impone al CSE di verificare l'idoneità di quel POS, allora ne consegue la condanna del CSE, se quel POS si manifesta come carente e se questa carenza è causalmente connessa all'infortunio, perché la misura mancante avrebbe consentito di evitare l'evento (la necessità che l'evento sia causalmente riferibile alla omissione del CSE è esplicitamente ricordata da Cass. Pen., Sez. IV, 23.3.2018 n. 24104).

In questo senso la lettera b) dell'art. 92 si giustifica nel sistema disegnato dal legislatore per la sua valenza di natura organizzativa e gestionale all'interno dell'operato del CSE: il CSE è gestore dei soggetti del cantiere, ma anche dei documenti che da quei soggetti promanano, nella misura in cui quei documenti costituiscono parte di un insieme coordinato di regole da cui scaturisce l'insieme della sicurezza del cantiere.

Occorre però fare molta attenzione, ed evitare di



leggere la norma come attributiva al CSE di un indiscriminato obbligo di controllo e di valutazione dei contenuti puntuali del CSE (che la norma non prevede), finendo così per addebitargli nuovamente l'area di rischio legata ai rischi specifici dell'impresa.

Il ruolo gestorio del CSE

La recente Cass. Pen., Sez. IV, 19.3.2019 n. 15535 propone alcuni interessanti spunti di riflessione al riguardo. Essa afferma la responsabilità penale di un CSE per un infortunio sul lavoro a seguito di caduta dall'alto da un trabattello, di cui il lavoratore (irregolare) aveva rimosso il parapetto; il datore di lavoro dell'impresa esecutrice di quella lavorazione non aveva redatto né consegnato al CSE alcun POS.

Ai fini della responsabilità del CSE, in questo caso non c'entra la misura prevenzionale in sé e per sé, nel suo contenuto specifico, ma la misura di sicurezza in quanto regola che avrebbe dovuto esistere, essere scritta, e avrebbe dovuto essere contenuta all'interno di un documento (il POS), invece mancante: è il profilo gestorio quello che viene in discussione, nella misura in cui l'obbligo di cui all'art. 92 comma 1 lettera b) presuppone ovviamente a monte la consegna del POS da parte del datore di lavoro al CSE, il quale ha naturalmente il potere (e con esso l'obbligo) di pretenderlo

dall'impresa e di condizionare a tale consegna l'ingresso stesso dell'impresa nel cantiere.

Non a caso, la sentenza della Suprema Corte sottolinea il provvedimento che il CSE avrebbe dovuto (e potuto) adottare: *"aveva ommesso di proporre l'immediata sospensione dei lavori, pur sapendo che difettava ogni reale prescrizione volta a prevenire i rischi di caduta dall'alto"*.

Se si ritiene che il profilo gestorio, organizzativo e programmatico costituisca elemento rilevante del ruolo del CSE, non si può non convenire sul fatto che la presenza in cantiere di una impresa priva di POS equivale alla presenza in cantiere di una impresa totalmente non gestita: condizione questa che nessun CSE può accettare né consentire, pena il venir meno di qualsiasi reale gestione del cantiere e di qualsiasi reale organizzazione dei lavori in termini di sicurezza.

Se dunque l'addebito al CSE si basa sulla mancanza stessa del POS in cantiere, nessun dubbio si può porre; naturalmente a condizione che la presenza dell'impresa in cantiere sia conosciuta o conoscibile per il CSE, e non si tratti di un arrivo dell'impresa non comunicato, non previsto e non prevedibile. Il discorso si fa più delicato se l'addebito che si intende muovere al CSE riguarda non la presenza del documento in sé, bensì la mancanza, all'interno del POS, della disciplina di una certa lavorazione e delle sue misure prevenzionali (fattispecie spesso contestata dagli Enti di controllo).



In questo caso, occorre verificare se quella lavorazione - più precisamente, se l'affidamento di quella lavorazione a quella impresa esecutrice - sia stata portata a conoscenza del CSE: circostanza questa che nel concreto dell'indagine spesso si tende a dare per scontata, ma non lo deve essere, posto che il CSE rimane all'oscuro del reale contenuto degli obblighi contrattuali dell'impresa molto più spesso di quanto si pensi. Del resto, la normativa non prevede (e questa può considerarsi una lacuna del sistema) un obbligo del committente di trasmettere al CSE il contratto di appalto (o almeno di informare il CSE sulle lavorazioni affidate all'impresa), né un obbligo corrispondente dell'affidatario di informare il CSE rispetto alle lavorazioni affidate al proprio subaffidatario.

Il CSE, in altre parole, non ha la certezza che le lavorazioni elencate nel POS siano effettivamente tutte quelle che l'impresa ha ricevuto l'incarico di eseguire; sicché non può a priori compiere una valutazione di "completezza" del POS rispetto alle lavorazioni che saranno eseguite. Certo il CSE potrà tentare di sopperire a tale lacuna, ad esempio provvedendo a raccogliere queste informazioni direttamente dalle imprese in sede di prima riunione di coordinamento; ma rimane la necessità che di tali circostanze venga fatta verifica in sede di indagine, prima di poter contestare al CSE una inadeguata valutazione del POS per il (solo) fatto che nel POS una certa lavorazione non sia prevista.

WONDER GRIP®

Redefining Hand Protection



WG-555 DUO

ECCEZIONALE TRASPIRABILITÀ,
DESTREZZA E COMFORT GRAZIE
ALLA TECNOLOGIA DUALINE™.

RIVESTIMENTO IN NITRILE WONDER
GRIP TECHNOLOGY™ PER UN GRIP
INCOMPARABILE IN TUTTI GLI AM-
BIENTI.

CERTIFICATO OEKO-TEX®

PER INFORMAZIONI
WWW.WONDERGRIP.COM



La inidoneità del POS che il CSE è chiamato a verificare non riguarda dunque i suoi contenuti specifici; riguarda il fatto che nel POS siano previste e disciplinate le lavorazioni che l'impresa deve eseguire in cantiere. Quello che sicuramente si deve escludere, è che l'art. 92 lettera b) possa essere letto nel senso di addebitare al CSE la violazione dell'obbligo di valutazione del POS quando la disciplina prevenzionale di una lavorazione ci sia, ma sia reputata dall'organo ispettivo o dal Giudice come sbagliata, parziale, inadeguata: in sostanza, nel senso di addebitare al CSE la "qualità" dei contenuti della valutazione dei rischi specifici compiuta dal datore di lavoro che ha redatto il POS.

Una posizione siffatta non sarebbe accettabile perché presupporrebbe a monte un potere e un obbligo del CSE di entrare nel merito delle scelte prevenzionali dell'impresa e delle modalità con le quali essa decide di gestire i rischi specifici propri delle sue lavorazioni. Questo potere il CSE non lo possiede; né esiste una norma che lo attribuisca al CSE nei confronti dell'impresa.³

Ma una conclusione siffatta sarebbe errata anche perché l'obbligo di valutare l'idoneità del POS è sancito dalla lettera b) in stretta correlazione con l'obbligo di assicurarne la "coerenza con il PSC". Al CSE, in altre parole, è affidata la funzione di verificare che i contenuti del POS siano idonei non già rispetto alla astratta rispondenza alla normativa di sicurezza, bensì in relazione all'applicazione che, di quella normativa, il CSP ha fatto in relazione a quello specifico cantiere e per i rischi interferenziali dello stesso.

Scopo della disposizione è evitare che scelte errate del datore di lavoro dell'impresa esecutrice possano vanificare le misure preventive previste nel PSC: in sostanza, evitare che le scelte (autonome) dell'impresa per i propri rischi specifici vadano a pregiudicare le misure previste nel PSC per i rischi interferenziali. Ciò che va bene per l'impresa esecutrice quando lavora da sola, non necessariamente va bene anche quando essa lavora in un cantiere con altre imprese: e questa valutazione viene demandata dal legislatore al CSE, in quanto naturale gestore del rischio interferenziale.

Conclusioni

Si chiude così il cerchio: il CSE è il gestore del rischio interferenziale sia per quanto concerne la applicazione del PSC, sia per quanto concerne l'attenzione a che il PSC non sia vanificato da POS inadeguati.

Se invece si ritenesse che ogni violazione prevenzionale, ogni errore presente nel POS dell'impresa esecutrice costituisca anche inadempimento dell'obbligo del CSE, allora sì che rientrerebbe dalla finestra ciò che faticosamente è finalmente uscito dalla porta, parlando di vigilanza: il CSE tornerebbe ad essere "il garante della sicurezza del cantiere", non il gestore della propria area di rischio, bensì un soggetto equiparato in tutto e per tutto al datore di lavoro dell'impresa. Ma con la fondamentale differenza, rispetto a quest'ultimo, che il CSE non ha nessun titolo e nessun potere per decidere cosa e come l'impresa deve disciplinare la sicurezza rispetto ai rischi specifici delle proprie lavorazioni. ■



NOTE

- 1 G.Scudier, L.Casella, G.Cassella, La Cassazione e l'obbligo di vigilanza del CSE, in questa Rivista, n. 4/2018, p. 14.
- 2 Cass. Pen., Sez. IV, 14.9.2017 n. 45862; Cass. Pen., Sez. IV, 10.10.2017 n. 50037.
- 3 Se ci si pone non nella prospettiva post-infortunio, in cui può essere assai semplice affermare che "si doveva fare così", bensì nella fase pre-infortunio, anzi – come deve essere – nella fase pre-ingresso in cantiere dell'impresa, si coglie facilmente l'inesistenza di un potere del CSE di imporre all'impresa una modificazione delle proprie scelte imprenditoriali e la adozione di misure di prevenzione, procedure lavorative o dpi diversi da quelli che l'impresa ha adottato.

VI ASPETTIAMO IN

safety|20
expo|19

PADIGLIONE A - Stand 64

QUESTO NON È UN OCCHIALE PROTETTIVO È VEDERCI CHIARO IN OGNI SITUAZIONE



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - NOVITÀ DI HOFFMANN GROUP.

Solo con l'equipaggiamento giusto si può rendere al massimo. E' qualcosa che abbiamo capito grazie a quasi 100 anni di esperienza nel settore degli utensili. Adesso mettiamo al lavoro tutte le nostre competenze per rendere la vostra azienda quanto più sicura possibile.

Perchè proteggere le persone significa proteggere i vostri progetti.

www.hoffmann-group.com/psa

 **Hoffmann Group®**
Tools to make you better